

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI DATA 15.10.2020

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 15 (quindici) del mese di ottobre, alle ore 20.15, presso la sede legale in via Manzoni n. 1 - 33018 Tarvisio (UD), si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Micio Bau" ONLUS, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Sono presenti n° 7 soci su n° 7 soci ordinari aventi diritto di voto

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, la sig.ra Laura Pauletto, il quale con il consenso dell'Assemblea chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, il Signor Guglielmo Moschitz che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

Con voti unanimi e palesi, resi per alzata di mano, l'Assemblea

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.
2. Di incaricare il Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetto all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

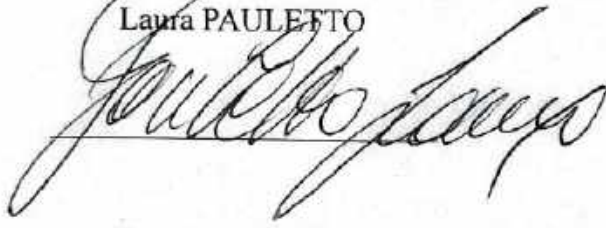
IL SEGRETARIO

Guglielmo MOSCHITZ



LA PRESIDENTE

Laura PAULETTO



REGISTRATO a TOLMEZZO il 23 OTT. 2020
Al N° 563 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € - Esente
consegnato in pari data

Il Funzionario

Marisa Geronzi

Paolo De Luca

STATUTO "MICIO BAU ODV"

ARTICOLO 1 : COSTITUZIONE

1. È costituita con sede, via Manzoni 1, l'organizzazione di volontariato animalista e ambientalista denominata "MICIO BAU ODV", di seguito denominata "Organizzazione".
2. L'Organizzazione fa uso di un suo simbolo, (il simbolo viene allegato al presente statuto sub A).
3. L'Organizzazione è costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, nonché disciplinata dal presente statuto.
4. L'Organizzazione è assolutamente apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.
5. La durata dell'Organizzazione è illimitata.
6. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione.

ARTICOLO 2 : SCOPI DELL'ORGANIZZAZIONE

1. L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
2. L'Organizzazione ha per scopo la protezione degli animali, l'affermazione e tutela dei loro diritti e si batte contro ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali e sull'ambiente, per il rispetto del diritto alla non sofferenza di ogni essere vivente.
3. L'Organizzazione ha inoltre lo scopo di promuovere una corretta convivenza tra l'uomo e gli altri animali.
4. L'Organizzazione per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 117/2017 di tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
5. L'Organizzazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:
 - a) Provvedere alla protezione di animali abbandonati, curarli, vaccinarli, dare loro adeguata assistenza e ogni cura possibile, cercando in seguito di collocare tali animali presso famiglie desiderose di adottarli e dare loro l'amore di cui hanno diritto.
 - b) Gestire infrastrutture adibite all'accoglienza di animali.
 - c) Provvedere alla cura e sterilizzazione dei gatti delle colonie feline in accordo con gli Enti Locali.
 - d) Aderire a campagne a favore dell'abolizione di ogni esperimento su animali, tra cui la vivisezione. L'Organizzazione persegue anche lo scopo della difesa degli animali da qualsiasi maltrattamento.
 - e) Instaurare un concreto coordinamento e collegamento fra altre associazioni che perseguono scopi analoghi. Tale coordinamento e collegamento mira a promuovere la reciproca solidarietà e la mutua collaborazione nell'interesse degli scopi comuni, nella loro tutela e nel loro perseguimento.
 - f) Creare un movimento di opinione pubblica in favore dei diritti di tutti gli animali, promuovere ed attuare iniziative in ogni campo di difesa zoologica, sviluppare propaganda protezionista ed ecologista in difesa degli animali e del loro habitat.
 - g) Provvedere alla protezione degli animali anche con interventi diretti di natura sanitaria, eventualmente in collaborazione con strutture pubbliche. Svolgere un'educativa diffusione della cultura zoologica ed ambientale, particolarmente all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, nonché promuovere campagne per sensibilizzare l'opinione pubblica.
 - h) Organizzare corsi di educazione civica per un corretto rapporto ed una sana convivenza fra uomini e animali.
 - i) Svolgere tutte quelle attività culturali atte a migliorare e facilitare il compito dei propri

Soci e l'attuazione delle finalità dell'Organizzazione, tra cui l'attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche e librerie.

- j) Concertare con le Autorità centrali e locali la soluzione dei problemi che hanno riflessi nel campo della natura, dell'ambiente e della protezione degli animali.
 - k) Collaborare al miglioramento, alla creazione e all'applicazione di leggi per la tutela dell'ambiente, delle specie vegetali e della protezione degli animali, nonché contribuire alla vigilanza sull'osservazione di dette leggi, comprese quelle sulla tutela della fauna minacciata da caccia e pesca.
2. A tal fine l'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Organizzazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
 3. L'Organizzazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
 4. Le attività di cui sopra sono svolte dall'Organizzazione prevalentemente tramite le prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati.
 5. L'Organizzazione opera nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

ARTICOLO 3 : SOCI

1. Sono soci dell'Organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità dell'Organizzazione e che partecipano alle attività dell'Organizzazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. Possono aderire all'Organizzazione altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. Sono Soci coloro che presentano domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo e che versano ogni anno la quota associativa.
4. L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
5. Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Organizzazione.
6. Tutti i Soci cessano di appartenere all'Organizzazione per:
 - a) dimissioni volontarie pervenute per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - b) non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - c) decesso;
 - d) grave violazione dei doveri stabiliti dallo Statuto. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ARTICOLO 4 : DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a prestare opera volontaria preventivamente concordata e a recedere dalla appartenenza dell'Organizzazione.

2. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Organizzazione, a versare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo, nonché a prestare il lavoro a carattere volontario preventivamente concordato.
3. I Soci non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con lo spirito e le finalità dell'Organizzazione quali, ad esempio, attività circense con animali, vivisezione e qualsiasi attività che arrechi sofferenze a uomini, animali e ambiente.
4. Gli aspiranti Soci che vogliano aderire all'Organizzazione devono presentare domanda di adesione ove dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione. Nella domanda di adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve o Statuto dell'Organizzazione. L'iscrizione decorre dalla delibera del Consiglio Direttivo di ammissione. All'aspirante socio devono essere consegnate copie aggiornate dello Statuto e degli eventuali regolamenti. L'aspirante socio deve presentare domanda scritta di iscrizione al Consiglio Direttivo su apposito modulo, contenente tra l'altro la richiesta dei dati di cui ai criteri per il giudizio sull'ammissione, qui sotto elencati. Per decidere sull'ammissione degli aspiranti soci dovranno venir presi in considerazione la disponibilità ad esercitare attività di volontariato e la propensione a seguire il settore. La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda di iscrizione all'Organizzazione. La relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci. Il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. L'aspirante socio deve versare entro una settimana dal ricevimento, anche verbale, della comunicazione dell'ammissibilità, la quota annuale.

ARTICOLO 5 : ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. Le attività dell'Organizzazione sono svolte attraverso i volontari che prestano la propria attività personale in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Organizzazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi, se preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3. Le spese possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione, alle condizioni disciplinate dall'art. 17, comma 4 del Codice del Terzo Settore.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione stessa.
5. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

ARTICOLO 6 : ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE

1. Sono organi dell'Organizzazione:
 - A) l'Assemblea dei Soci;
 - B) il Consiglio Direttivo;
 - C) il Presidente;
 - D) Organo di controllo, laddove ricorrano i requisiti previsti dalla legge;
 - E) Organo di revisione, laddove ricorrano i requisiti previsti dalla legge.

ARTICOLO 7 : ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci che abbiano versato la quota associativa entro la data di spedizione della convocazione.
2. L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qual volta il Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati lo ritenga necessario.
3. L'Assemblea è convocata di volta in volta presso la sede della Organizzazione o in locali ritenuti più idonei per capienza.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che deve predisporre l'ordine de giorno indicante gli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire almeno quindici giorni prima della data stabilita, con comunicazione scritta quali lettera, telegramma, fax, e-mail, PEC o Notiziario dell'Organizzazione.
5. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 4, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, e l'Assemblea deve essere tenuta entro un mese dalla convocazione.
6. Ciascun socio iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa ha diritto a un voto.
7. L'Assemblea sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in nome proprio o per delega scritta ad altra persona, anche in calce all'avviso di convocazione.
8. Ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
9. L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti
11. L'Assemblea ha le seguenti incombenze:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione
 - b) approva il bilancio consuntivo;
 - c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - d) nomina e revoca, quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sull'esclusione degli associati;
 - g) delibera eventuali regolamenti;
 - h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
 - j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dalla statuto alla sua competenza.
12. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci.
13. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello Statuto, o di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione

dell'Organizzazione. Salvo che nell'ipotesi di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione per cui rinvia all'art. 21, l'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con tre quarti dei Soci aventi diritto di voto, presenti in nome proprio o per delega ad altra persona; in seconda convocazione con almeno la metà dei Soci presenti, in nome proprio o per delega ad altra persona. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

ARTICOLO 8 : CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da cinque membri, scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate, i quali non devono ricoprire alcun tipo di carica politica.
2. Gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea nominano al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Tesoriere.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi.
5. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che deve predisporre l'ordine del giorno, indicante gli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire almeno dieci giorni prima dalla data stabilita con comunicazione scritta (lettera, telegramma, fax, e-mail, PEC Notiziario dell'Organizzazione).
6. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti dello stesso, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma tre, alla convocazione entro dodici giorni dal ricevimento della richiesta, e la riunione deve essere tenuta entro venti giorni dalla convocazione.
7. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
9. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti incombenze:
 - a) nomina al proprio interno il Presidente;
 - b) nomina al proprio interno il Vice Presidente;
 - c) nomina al proprio interno il Segretario Tesoriere;
 - d) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) fissare le norme regolamentari per il funzionamento dell'Organizzazione;
 - f) predispone il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) determinare il programma delle attività approvate dall'Assemblea, autorizzandone la spesa;
 - h) determinare annualmente l'entità delle quote associative;
 - i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Soci e delle richieste di apertura delle Sezioni per l'eventuale approvazione;
 - j) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previste nelle competenze assembleari;
 - k) ratificare i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di urgenza, nella prima seduta utile;

- l) predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - m) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
10. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 : PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'Organizzazione. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Il Presidente presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente termina il proprio mandato secondo quanto stabilito dal successivo articolo 14 e può essere rieletto.
4. Il Presidente viene sollevato dall'incarico nel caso in cui non ottemperi ai propri doveri stabiliti dal presente Statuto, dall'Assemblea convocata in sede ordinaria.
5. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione a tutti gli effetti nei confronti di terzi e in giudizio, stipula convenzioni, contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Organizzazione, convoca l'Assemblea e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente nomina o revoca, con la ratifica del Consiglio Direttivo, i Presidenti e Vice Presidenti delle Sezioni.
7. Il Presidente, in caso di necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile.
8. In caso di impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente o dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.
9. Il Presidente, in collaborazione con il Segretario, potrà mettere in atto ogni operazione finanziaria atta a svolgere una corretta gestione dei fondi, compresa l'apertura di un Conto Corrente presso Istituti Finanziari. Il Segretario è autorizzato a firmare gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 10 : SEGRETARIO TESORIERE

1. Il Segretario Tesoriere collabora con il Presidente ed ha i seguenti compiti:
 - a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei Soci;
 - b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali;
 - d) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo, rispettivamente entro il mese di marzo dell'anno successivo;
 - e) provvede alla tenuta dei registri contabili dell'Organizzazione, nonché alla conservazione della relativa documentazione;
 - f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 : ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, viene nominato se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, nei casi e nei modi previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

- amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'articolo 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
 4. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 12 : REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 13 : RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. L'Organizzazione è vincolata verso Terzi dalla firma del presidente o, in caso di impedimento o cessazione dello stesso, dal facente funzione.
2. Il Vice Presidente, i Consiglieri, il Segretario, sono vincolati verso Terzi unicamente dalla loro firma.

ARTICOLO 14 : GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE

1. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

ARTICOLO 15 : DIPENDENTI E COLLABORATORI

1. L'Organizzazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 16 : ASSICURAZIONE VOLONTARI

1. L'Organizzazione deve assicurare i propri volontari, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 17 : PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da ogni bene e immobile che pervenga all'Organizzazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
2. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il finanziamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote associative e donazioni dei Soci;

- b) contributi e offerte di vario genere dei privati, a cui verrà riconosciuto il titolo di "Amico del Micio Bau";
 - c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
 - d) contributi di Organismi Internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
 - h) attività di raccolta fondi e proventi;
 - i) attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017;
 - j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
3. Per le attività di interesse generale prestate l'Organizzazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.
4. Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Segretario o del Presidente, salvo diverse direttive del Consiglio Direttivo.
6. L'Organizzazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
7. L'Organizzazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 18 : QUOTA SOCIALE

1. La quota associativa a carico dei soci, che è annuale, è differenziata in:
- a) quota socio ordinario euro 10,00
 - b) quota socio sostenitore minimo euro 20,00
2. L'ammontare delle quote sopra determinato potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo di anno in anno secondo le esigenze dell'Organizzazione. La quota non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di Socio e può essere variata dal Consiglio Direttivo.
3. I Soci non in regola con il pagamento delle quote non possono partecipare alle Assemblee né prendere parte alle attività della Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
4. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ARTICOLO 19 : BILANCIO E RENDICONTO

1. Il Consiglio Direttivo predispone annualmente il bilancio consuntivo (rendiconto) da sottoporre all'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.
2. Dal bilancio consuntivo (rendiconto) devono risultare tutte le operazioni effettuate dall'Organizzazione, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.
4. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio consuntivo.
5. L'eventuale bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 20 : DEMOCRATICITÀ DELL'ENTE E TRASPARENZA DEGLI ATTI

1. La vita ed il funzionamento dell'Organizzazione sono improntati a criteri di democraticità interna, in particolare dovranno essere garantite la libera partecipazione da parte di tutti gli aderenti alla vita dell'Organizzazione ed agli atti della stessa.
2. L'Organizzazione deve tenere i seguenti libri:
 1. libro degli associati;
 2. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 3. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 4. registro dei volontari.
3. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Direttivo, anche tramite professionisti di propria fiducia, presso la sede legale dell'Organizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, nonché di ricevere informazioni dal Consiglio Direttivo sullo svolgimento degli affari sociali.

ARTICOLO 21 : MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE

1. Le proposte per la modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi dell'Organizzazione o da almeno la metà dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate nel corso dell'Assemblea secondo le maggioranze previste dallo Statuto.
2. Lo scioglimento, nonché la fusione, scissione o trasformazione dell'Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno che nomina altresì un soggetto liquidatore. L'Assemblea delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, secondo la procedura prescritta dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore o le altre disposizioni vigenti al momento della devoluzione.

ARTICOLO 22 : NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Franco Cella
Anna Cella
Bella Elena
Giuseppe Cella

Del Gruppo Bordo
Del Gruppo Bordo
Mi